

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

Presidenza del Vice Presidente **SARTORI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS» (2279)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 7
ANGELONI (DC)	6
ANTONIAZZI (PCI)	6
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	2
PERRICONE (PRI)	7
TANI (DC), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS», sospesa nella seduta del 19 luglio scorso.

Ricordo che sul disegno di legge è stata già svolta la relazione e la discussione generale. La Commissione permanente ha espresso sul provvedimento in titolo parere favorevole. La 5^a Commissione esprimerà invece il proprio parere oggi pomeriggio, entro le ore 18.

Propongo pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 18 in modo da poter avere il parere della 5^a Commissione e passare all'esame e alla votazione degli articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori sospesi alle ore 15,55 sono ripresi alle ore 18.30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. La 5^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge al nostro esame. Pertanto, il relatore ed il rappresentante del Governo possono prendere la parola e svolgere la replica.

TANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare gli intervenuti, che sono stati tutti favorevoli a questo disegno di legge che rappresenta un atto dovuto alle categorie interessate, come è già stato sottolineato nella discussione generale.

Nell'essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, siamo confortati dal parere positivo della 5^a Commissione, che si è avvalsa anche dell'attenta verifica effettuata dal Servizio del bilancio, per quantificare gli oneri che questo provvedimento produrrà negli anni futuri. È stata effettuata una proiezione, e si è rilevato che si può procedere con la massima tranquillità ad approvare i sette articoli di cui è composto il provvedimento, condiviso, come ho già detto, da tutti i Gruppi.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei ringraziare tutti i Gruppi presenti per la valutazione positiva sul provvedimento che, come il relatore ha ben spiegato, rappresenta un atto quasi dovuto. Senza ripetere quanto è stato già detto, auspico una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende private del gas)*

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

È approvato.

Art. 2.

*(Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti
dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)*

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

È approvato.

Art. 3.

*(Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL
e dalle aziende elettriche private)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 391 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,01 per cento.

È approvato.

Art. 4.

(Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 2.997 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,07 per cento.

È approvato.

Art. 5.

(Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

È approvato.

Art. 6.

(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.

È approvato.

Art. 7.

*(Fondo per le pensioni al personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1988.

2. La misura dell'aumento delle pensioni è determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a lire 500.000 mensili;

b) 20 per cento sull'importo eccedente lire 500.000 mensili ma non superiore a lire 1.000.000 mensili;

c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.

3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a lire 20.000 mensili.

4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma del presente articolo, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Come già ho avuto occasione di dire durante la discussione generale, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

Questa legge costituisce un atto dovuto perchè era stato esteso il provvedimento di parziale rivalutazione delle pensioni a tutte le categorie ed erano stati esclusi gli assicurati presso l'INPS, facenti parte dei fondi speciali. Dunque, anche se con due anni di ritardo, il provvedimento tende a colmare questa lacuna sulla strada della rivalutazione delle vecchie pensioni.

Per questi motivi, il voto è favorevole, con un invito al Governo di sostenere i propri provvedimenti presso la Commissione bilancio. Mi pare sia questa una prassi giusta perchè un conto è l'invito dei rappresentanti dei singoli Gruppi presso tale Commissione, un conto è la presenza del rappresentante del Governo. Quando si presenta un provvedimento e se ne indica la copertura finanziaria, è giusto che il Ministro competente vada a sostenere le proprie ragioni per impedire che provvedimenti, magari attesi da lungo tempo, di fatto non trovino approvazione per ritardi del genere. Il riferimento è a questo provvedimento, ma può riguardare altre leggi, penso ad esempio a quando arriverà il testo sulla rivalutazione globale delle pensioni pubbliche e private e al tipo di situazione che si creerà.

ANGELONI. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, non senza prima ringraziare ancora una volta il collega Tani per l'ottimo lavoro svolto al testo in esame.

Già dalla lettura del rapporto predisposto dal Servizio bilancio non avevamo dubbi che il provvedimento doveva essere approvato e già ci eravamo espressi in questo senso durante la discussione generale. Non avevamo dubbi allora, il rapporto predisposto dal Servizio bilancio chiariva sufficientemente le nostre ragioni poichè andava nella stessa direzione e debbo dire che il parere della Commissione bilancio ci fa immensamente piacere perchè ci consente finalmente di accogliere le molte richieste che ci sono pervenute da ogni parte d'Italia. Gli stessi interessati al provvedimento ci hanno sollecitato più di una volta mediante lettere che sicuramente i colleghi hanno ricevuto. Si tratta dell'aggiustamento di una posizione che reclamava da tempo questo chiarimento che ora è avvenuto e per il quale non possiamo che esprimere il nostro compiacimento.

PERRICONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglier parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA